



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA- PAUR

TAR Lazio, Roma, n. 12644 dd. 25 giugno 2025 – VIA – VINCA – PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 - proroga permesso di ricerca geotermica ex art. 5 d. lgs. n. 22 del 2010: non necessaria la VINCA, prevista solo per realizzazione di impianto geotermico

La vicenda riguarda un permesso di ricerca geotermica, che era stato richiesto da una Società e rilasciato dalla Regione all'interno di un sito di interesse comunitario (SIC). Nel tempo, il programma dei lavori era stato modificato in modo sostanziale, con la previsione della perforazione di pozzi esplorativi profondi, attività soggetta a valutazione di impatto ambientale. Il procedimento si era quindi intrecciato con una nuova procedura di VIA, sospesa fino alla pubblicazione della carta idro-geotermica regionale. A quel punto, la società aveva chiesto di archiviare la vecchia procedura per avviarne una nuova tramite istanza di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006. Successivamente, era stato richiesto il trasferimento del permesso rilasciato ad una società controllata con contestuale istanza di proroga, accolta dalla Regione ma contestata dal Comune con ricorso al TAR.

La sentenza, respingendo il ricorso, riconosce innanzitutto la legittimazione della società controllata all'istanza di proroga.

Nel merito, il Giudice opera una distinzione per quanto riguarda la procedura di incidenza (VINCA), chiarendo che l'intervento assentito col permesso riguarda esclusivamente la ricerca della risorsa geotermica, mediante indagini che non comportano assolutamente la realizzazione di un impianto geotermico, il quale solo può comportare l'eventuale assoggettamento alla VINCA. Nell'ipotesi di rinvenimento della risorsa, dovrà essere svolta una nuova e successiva procedura di PAUR, nell'ambito della quale dovranno essere oggetto di nuova acquisizione tutti i titoli necessari al rilascio della concessione geotermica ed in tal caso potrà essere valutata l'opportunità di richiedere o meno l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza.

In merito alla sottoposizione a VIA dell'istanza di permesso geotermico, la sentenza chiarisce che la prima fase delle attività previste nel permesso di ricerca rilasciato non presupponeva obbligatoriamente la procedura di VIA, a differenza delle attività previste nella seconda fase del permesso di ricerca, in cui risultavano indicate delle opere da valutare sotto l'aspetto ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 22 del 2010 che, infatti, prevede "Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente". Dunque, in base alla normativa vigente, la concessione della proroga biennale non era subordinata alla procedura di VIA, avviata dalla ditta solo per rendere coerente la durata residua del suddetto permesso e la durata dei lavori di ricerca previsti nel nuovo piano dei lavori.

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202405533&nomeFile=202512644_01.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202405533&nomeFile=202512644_01.html&subDir=Provvedimenti)